

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' AREA COMUNALE DI SOSTA DEI NOMADI

ART.1

Il presente regolamento disciplina la gestione del campo sosta per nomadi, ubicato nel territorio comunale, in via IV Novembre.

ART.2

L' Amministrazione Comunale adotta tutti gli atti e le iniziative necessari per garantire il rispetto dei diritti dei nomadi e favorire il loro inserimento nella società.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a diffondere nella cittadinanza la cultura delle popolazioni nomadi.

In particolare l'Amministrazione:

- promuove la scolarizzazione tramite l'accompagnamento educativo dei minori e, dove possibile, delle loro famiglie;
- attua interventi di mediazione con le istituzioni coinvolte a vario titolo nei percorsi di scolarizzazione;
- promuove interventi volti a favorire l'acquisizione di competenze che consentano l'inserimento nel mercato del lavoro;
- promuove e ricerca opportunità di formazione e di inserimento lavorativo;
- attua interventi di sostegno nella ricerca di risorse, anche sul mercato privato, per inserimenti in contesti abitativi diversi dal campo sosta;
- attiva iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione in ordine alle tematiche riguardanti la salute, l'alimentazione e l'igiene personale e degli ambienti, con particolare riguardo ai minori.

ART. 3

CAPIENZA DELL' AREA

L' area di sosta di Via IV Novembre puo' accogliere fino ad un massimo di n. 3 piazzole e per un totale di n. 10 persone.

Fermo restando il numero massimo di piazzole di cui al comma precedente, il numero massimo di persone autorizzate può eventualmente essere elevato soltanto al fine di mantenere l'integrità di un nucleo familiare convivente in modo stabile nella stessa piazzola.

Tale eccezione può essere ovviamente fatta per un solo nucleo familiare fra quelli autorizzati alla sosta nel campo, dando priorità ai minori. E' comunque esclusa la formazione di nuovi nuclei familiari.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE PRESENZE ALL'INTERNO DELL' AREA

Nell' area di sosta comunale è consentita la permanenza solo alle famiglie storicamente presenti a Costabissara ed aventi residenza anagrafica nel territorio comunale.

Non è consentito l'ingresso e la sosta di nuove famiglie, siano esse provenienti dall'esterno o di nuova costituzione all'interno delle aree stesse, con i relativi mezzi abitativi.

ART. 5

REGOLARIZZAZIONE DELLE PRESENZE

Per regolarizzare la loro presenza all'interno dell' area di sosta, le famiglie di cui all'art. 3 dovranno presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale volta ad ottenere la concessione in uso del terreno necessario per collocarsi con i propri mezzi abitativi (piazzola) nell' area di sosta.

ART. 6

CONCESSIONE IN USO DELLA PIAZZOLA

La domanda di concessione va presentata al competente ufficio comunale su apposito modulo.

La concessione ha durata non superiore all'anno.

La concessione è rinnovabile su presentazione di apposita domanda al competente ufficio nel mese precedente la scadenza della concessione.

La concessione è strettamente personale e ne è vietata la cessione o la subconcessione a terzi, nonché la trasmissione ereditaria.

L'atto di concessione definisce:

- la collocazione e la superficie della piazzola concessa;
- il termine di scadenza della concessione;
- la composizione del nucleo familiare interessato;
- i dati identificativi dei mezzi, abitativi e non, autorizzati ad occupare la piazzola e gli spazi comuni;
- ogni altra condizione tecnico – amministrativa alla quale è subordinata la concessione.

Al rilascio della concessione vengono formalmente consegnati al responsabile di ogni famiglia:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) l'autorizzazione alla sosta e i relativi contrassegni da esporre sugli automezzi e sulle roulotte di proprietà della famiglia.

La mancata presentazione della domanda di concessione o del suo rinnovo nei termini previsti comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

ART. 7

DOVERI DEGLI OCCUPANTI L' AREA DI SOSTA

I concessionari e tutti i soggetti autorizzati a sostare nelle aree comunali sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere in buono stato le attrezzature e i servizi presenti all'interno dell'area di sosta, curandone costantemente il corretto uso e segnalandone tempestivamente i guasti e le rotture che comportino interventi di manutenzione straordinaria all'ufficio tecnico comunale;
- b) curare la pulizia della piazzola assegnata, degli spazi e dei servizi comuni, provvedendo a depositare le immondizie nell'apposito cassonetto di raccolta posto all'esterno dell'area di sosta con le modalità stabilite dal Comune;
- c) utilizzare le bombole di G.P.L., e gli scarichi dei vari mezzi abitativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Gli allacciamenti alle prese dell'energia elettrica non devono attraversare aree di servizio e di manovra e devono essere opportunamente protette e messe in sicurezza, nel rispetto delle norme. In particolar modo le caravans non devono emettere deflussi propri sul terreno e le bombole devono essere sistemate in sicurezza rispettando scrupolosamente la normativa vigente in materia; ogni piazzola dovrà essere dotata di un adeguato estintore, regolarmente revisionato;
- d) detenere e custodire animali domestici nel rispetto delle norme vigenti;
- e) rimanere all'interno dell'area di sosta, senza utilizzare in alcun modo, ne' con automezzi, ne' di persona, il parcheggio riservato al cimitero;
- f) non entrare in cimitero, ne' far entrare animali domestici e bambini per giocare;
- g) per i bisogni fisiologici utilizzare esclusivamente i servizi igienici del campo sosta;
- h) stendere la biancheria all' interno dell'area e non sulla recinzione;
- i) comunicare entro le ventiquattro ore del primo giorno lavorativo all'ufficio servizi sociali ogni variazione della composizione familiare e dei mezzi abitativi, e non, indicati nella concessione;
- j) comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali ogni uscita dall'area di sosta della propria famiglia per periodi superiori ad una settimana o che si protraggono oltre la scadenza della concessione, nonchè ogni rientro nel campo;
- k) rispettare le prescrizioni e disposizioni contenute nell'atto di concessione di cui all'art. 6.

L'uscita dall'area di sosta del nucleo familiare per periodi superiori a tre mesi che non sia stata preventivamente comunicata, comporta l'uscita definitiva dall'area di sosta e non è consentito il rientro.

ART. 8 DIVIETI

E' fatto divieto di :

- a) occupare il parcheggio riservato al cimitero con persone, animali ed automezzi;
- b) entrare in cimitero o far entrare bambini per giocare o animali domestici;
- c) stendere la biancheria sulla recinzione;
- d) occupare spazi diversi dalla piazzola assegnata;
- e) parcheggiare all'interno dell'area di sosta, nella piazzola concessa e negli spazi comuni, camion, giostre o altri mezzi abitativi e non, non previsti nella concessione di cui all'art. 6;
- f) dare ospitalità in modo stabile e continuativo a persone non autorizzate dalla concessione;
- g) utilizzare più di una bombola di gas per ogni mezzo abitativo;
- h) detenere riserve di benzina, liquidi infiammabili, o altre sostanze pericolose;
- i) lasciare incustoditi arnesi di lavoro, da cucina, manufatti e quanto possa essere causa di pericolo;
- j) accendere fuochi fuori dagli spazi attrezzati, bruciare materiali e rifiuti;
- k) costruire strutture abitative e non, di qualsiasi natura, non autorizzate. Sono ammesse eventuali tende da sole collegate ai vari mezzi abitativi che non comportino la creazione di verande da considerarsi come vano abitabile. Le strutture abusive verranno demolite da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l) utilizzare gli impianti in modo diverso dalla loro destinazione originaria o realizzare allacciamenti non consentiti;
- m) di depositare all'interno dell'area di sosta materiali di recupero che possano costituire pericolo per i bambini ed essere motivo di disordine, sporcizia e di attrazione di animali.

Per eventuali presenze abusive di persone, famiglie, mezzi abitativi, auto, furgoni, camion o altri mezzi all'interno dell' area di sosta comunale, individuate dal Comando di Polizia Municipale, o dalle altre forze dell'ordine, verrà disposto l'allontanamento, anche coatto, secondo la procedura di cui all'articolo 14.

ART. 9

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I concessionari e tutti i soggetti autorizzati a sostare nell'area comunale devono rispettare le regole di un corretto comportamento, a garanzia di una disciplinata vita comunitaria, sia all'interno che all'esterno dell'area di sosta.

In particolare:

- i genitori dovranno curare e garantire la regolare frequenza della scuola da parte dei propri figli fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- è fatto divieto di importunare le persone, gli esercizi pubblici e commerciali e le famiglie con continue richieste di servizi, elemosine, o altro che comunque siano origine di disturbo alla quiete dell'abitato. In particolare è vietato in maniera assoluta l'uso dei minori per le attività di accattonaggio.
- non è consentito detenere animali che rechino molestie alle persone.

ART. 10

INTERVENTI E SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI

I concessionari provvedono autonomamente, e a loro spese, all'allacciamento dell'energia elettrica e dell'acqua, pagando i relativi consumi;
Sono a carico dei concessionari le spese per la manutenzione ordinaria delle varie strutture e servizi presenti nell'area di sosta .

ART. 11

INTERVENTI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale offre, per quanto di sua competenza, alle famiglie con minori e non, le stesse opportunità educative, di socializzazione e di accesso ai servizi che sono previste per tutti i cittadini.

L'Amministrazione Comunale pone in atto tutte le azioni volte a tutelare i minori delle famiglie nomadi presenti nelle aree di sosta e ad impedirne qualsiasi forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate.

L' Amministrazione Comunale si attiva per dare informazione e sostegno alle famiglie con minori per assicurare la frequenza scolastica degli stessi.

ART. 12

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli all'interno dell'area di sosta al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento.

ART. 13

SANZIONI

Ogni danno causato alle strutture e servizi dell'area di sosta dovrà essere risarcito dal responsabile e, qualora si tratti di un minore, la responsabilità sarà dei genitori secondo il disposto dell'art. 2048 del Codice Civile.

Coloro che provocano danni intenzionali alle strutture dell'area di sosta o si rendono responsabili di atti vandalici, oltre alle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, potranno essere soggetti alla revoca della concessione o all'allontanamento dell'area di sosta con le modalità di cui all'art. 14.

Il danneggiamento di strutture o servizi delle aree di sosta, fatta salva la facoltà di disporre l'allontanamento e/o la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 14, è punito con sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000.

Gli adempimenti relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono di competenza del Comando di Polizia Locale.

ART. 14

REVOCA DELLA CONCESSIONE E ALLONTANAMENTO

Il Comune, a seguito di riscontrata violazione delle disposizioni del presente regolamento, previa contestazione all'interessato, può disporre in qualsiasi momento l'allontanamento anche coatto, fuori dall'area di sosta del responsabile della violazione e/o revocare la concessione in uso della piazzola.

La revoca della concessione e l'allontanamento, anche coatto, come indicato al comma 1, è prevista:

- nel caso in cui l'utente dell'area rechi turbative e tensioni di particolare gravità, sia all'interno dell'area di sosta sia nei confronti del vicinato o nei rapporti con la cittadinanza, su segnalazione del Comando di Polizia Locale o di altre Forze dell'Ordine;
- qualora siano accertate responsabilità penali in capo agli utenti dell'area di sosta, ancorché minorenni;
- per coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per fatti previsti come delitti non colposi o per coloro che sono colti in flagranza di delitto;
- per coloro che hanno posto in essere allacciamenti elettrici o idraulici abusivi o che si sono resi responsabili della manomissione o del danneggiamento di beni di proprietà del Comune o di soggetti operanti per conto dello stesso, fatto salvo in ogni caso il pagamento delle dovute riparazioni;
- per coloro che ospitano persone non autorizzate;
- nel caso in cui si sia riscontrato il reiterato inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli del titolare della concessione, la comprovata e reiterata mancanza di vigilanza sui minori da parte del concessionario della piazzola che eserciti la patria potestà o il reiterato e immotivato rifiuto di accogliere proposte di inserimento lavorativo o di formazione professionale per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

L'allontanamento dall'area di sosta avviene a mezzo diffida notificata al concessionario o agli interessati, nella quale dovranno essere indicati i termini entro i quali lo sgombero dovrà essere materialmente effettuato. In caso di inosservanza della diffida si procederà coattivamente.